



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 996/2026

FRANCESCO CANANZI

UP - 17/06/2026

IRENE SCORDAMAGLIA

R.G.N. 13960/2026

LUCIANO CAVALLONE

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria di replica del difensore dell'imputata, avv. [REDACTED] [REDACTED]

che ha concluso insistendo nel ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha assolto [REDACTED] [REDACTED] dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen.

2. Avverso la sentenza l'imputata propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta erronea valutazione delle prove e vizio di illogicità,



contraddittorietà e di carenza della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art.192 cod. proc. pen.

Si duole per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 *bis* cod. pen., pur in difetto degli elementi costitutivi del reato, e della mancata assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art.51 cod. pen.

Si duole della mancata trascrizione della frase di [REDACTED] che aveva dato origine al dibattito sui social e che la sentenza impugnata avrebbe riportato solo il titolo del primo post pubblicato il 17 gennaio 2020 dalla persona offesa e non anche il testo della querela da cui si sarebbe potuto comprendere il pensiero del querelante, oggetto di critiche da parte della imputata e di altre persone.

Si deduce che nella querela non è inserita la frase pubblicata nel post del 20 gennaio 2020 e attribuito alla ricorrente.

Con riguardo alla scriminante del diritto di critica si deduce che il contenuto della frase incriminata non avrebbe carattere diffamatorio in quanto destinata a porre in evidenze come il pensiero sessista, maschilista e razzista, suprematista della persona offesa non fosse compatibile con un giornalista insignito di un premio pubblico, e che tale contenuto era volto a dimostrare che fosse "fuori di testa" chi proclamava teorie suprematiste, sessiste e razziste in violazione dei principi fondanti la Repubblica e il diritto internazionale prevalente nell'ordinamento italiano, e a condannare.

3. Con la memoria di replica si reiterano le doglianze contenute nel ricorso sul cui accoglimento si insiste.

4. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato.

2.1 Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase o dell'articolo che si assume lesiva



della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, nonché l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).

È bene chiarire che tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Come noto l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529 – 01). E, nel caso del giudizio di legittimità, l'epilogo decisorio è quello dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.

Del resto, la Corte di cassazione si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l'adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del





Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene profferita. Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).

La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica: «Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione». «Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che



precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero». «Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)». «In altri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».

2.4 Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per l'inquadramento sistematico si rimanda all'ampia analisi svolta da Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, Abbate; in questa sede è sufficiente rammentare che la Corte Edu avverte la necessità di limitare le ingerenze dell'autorità pubblica rispetto al diritto di espressione, per evitare il rischio di effetto dissuasivo (*chilling effect*) nell'esercizio, soprattutto (ma non solo), dell'attività giornalistica. Assume per altro rilievo la distinzione, elaborata sempre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo — per esaminare la buona fede e il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia — tra i fatti (informazioni) e i giudizi di valore (idee): i fatti, a differenza delle opinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibile pretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessa libertà di opinione (Corte EDU, caso Lingens c. Austria, 8.7.1986; Corte EDU, caso Grimberg c. Russia, 21.7.2005, § 29). Fermo restando che anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, caso GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera, 9.1.2018, §§ 51-80; Corte EDU, caso Perna c. Italia, 6.5.2003; Corte EDU, caso Riolo c. Italia, 17.7.2008; di recente, altresì, Corte EDU, caso Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo, 24.9.2019).

2.5 Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie, è agevole osservare come la condotta dell'imputata sia rimasta entro i limiti dell'esercizio del diritto di critica, sia per le modalità di divulgazione (post sulla pagina ████████ del giornalista), sia per i contenuti,



pertinenti all'oggetto della frase (in relazione al contenuto del post), sia per le espressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitante nell'attacco *ad hominem*, verso un punto di vista, riportato dal giornalista, sulla libertà di espressione sul modo di concepire le relazioni uomo-donna.

3. La rilevata operatività della causa di giustificazione indicata comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 - 01).

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 17/06/2026.

Il Consigliere estensore  
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente  
Rossella Catela

